



Automobile Club d'Italia

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO NR.6 DEL 19.08.2024

Oggetto: Fornitura di gas naturale in regime di salvaguardia per il periodo 1 luglio 2024 – 31 luglio 2024.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 ed in particolare gli artt. 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 e 2-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2003 n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024, redatto ai sensi dell'art.1 della Legge 6 novembre 2021 n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con delibera del 6 aprile 2022;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi

riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro addegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il provvedimento **prot. 5092 del 30.05.2024**, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01.06.2024 e scadenza al 31.05.2026, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI del Verbano Cusio Ossola;

VISTO il budget annuale per l'anno 2024, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2023;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2024, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTO il regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13 comma 1 lett. 0) del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999 n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO in particolare l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la **Determinazione n.3961 del 23 novembre 2023**, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2024 ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, dalla Legge 55/2019 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n.32/2019, dalla Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n.76/2020 e dalla Legge n.108/2021 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n.77/2021;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazioni, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che la stazione appaltante può concedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2017/2366 del 18.12.2017, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022 fissando in € 215.000,00 esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli

obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti Pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35 comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare di articoli 9 e 10, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo-contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare l'art.3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33, relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall'ANAC, con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del Procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dell'incarico di responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, commi 1) e 2) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in particolare il comma 2 lett. a), che prevede, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione dei due o più operatori economici;

VISTO l'art.1 comma 7 del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012, come modificato dall'art.1 comma 494 della Legge n.208 del 28/12/2015, che prevede che, relativamente ad alcune categorie marceologiche, tra le quali rientra la fornitura di gas naturale, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1 comma 445 della Legge n.296 del 27/12/2006 ovvero ad esperire proprie e autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopraelencati;

VISTO l'art.58 comma 1 della Legge n.388/2000, che ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei Contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura, nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art.58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozioni della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

PREMESSO CHE il contratto con la Convenzione Consip “**GAS NAUTALE**” per la fornitura di gas naturale per il periodo **01/07/2023 – 30/06/2024** con la società AGSM ENERGIA SpA è scaduto e non è stato possibile aderire alla nuova convenzione nei termini previsti;

PRESO ATTO CHE è prevista in automatico l'entrata nel regime di salvaguardia qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore da libero mercato e che comunque la fornitura di gas naturale è garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle previste in Convenzione;

PRESO ATTO CHE a seguito di procedura concorsuale pubblica la Società **HERA COMM SpA** è stata individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per la fornitura di gas naturale nel territorio, tra gli altri della Regione Piemonte;

ATTESO che per gli automatismi previsti in materia dalla vigente normativa l'Unità Territoriale ACI del Verbano Cusio Ossola è stata unilateralmente collocata per il periodo

transitorio a partire dal 01/07/2024 e sino al 31/07/2024 nel regime di salvaguardia/maggior tutela attualmente gestito, per la Regione Piemonte dalla Società HERA COMM SpA;

PRESO ATTO CHE i consumi per detto periodo ammontano ad un totale imponibile da versare di € 14,89 oltre ad un'imposta di € 3,28, per un totale documento di € 18,17, come da fattura HERA COMM SpA nr. 412414255395 del 11/08/2024;

PRESO ATTO CHE alla presente procedura di fornitura è stato assegnato il numero di smart CIG **B2CB09B7BC**

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e contrarre e di spesa

DETERMINA

di aderire al regime di salvaguardia per fornitura di gas naturale a partire dal 01/07/2024 fino al 31/07/2024, assegnato alla società HERA COMM S.p.A.

L'importo autorizzato contabilizzato sul **Conto Co.Ge. 410723002**, a valere sui budget di gestione per l'esercizio finanziario 2024 è pari ad € 14,89 (quattordici/89==), quale U.O. Gestore 4981, CDR 498.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del Procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Si dà infine atto del DURC, dal quale risulta la correttezza della Società **HERA COMM SpA**, in merito agli obblighi contributivi e retributivi, dello smart CIG assegnato dal Sistema SIMOG dell'ANAC con n. **B2CB09B7BC** e che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.136/2010 e s.m.i., è stata acquisita dalla Società la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Sottoscritta **Maura Cotti**, Responsabile del Procedimento, provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n.190, il quale stabilisce che il Responsabile del Procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La Responsabile
Unità Territoriale Verbano Cusio Ossola
Maura Cotti